



Regulatory and Antitrust Italy

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma  
T +39 06 83051

enelitalia@pec.enel.it

ITA/RA

Spettabile  
Autorità per l'energia elettrica il gas e il  
sistema idrico  
Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

Oggetto: **Risposta Enel al Documento di consultazione 110/2017/R/eel del 3 Marzo 2017, "Diritti di trasmissione di go termine ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine".**

Si trasmette la risposta Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

**Francesca Valente**  
La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1



## **RISPOSTA DI ENEL AL**

### **DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 110/2017/R/eei DEL 3 MARZO 2017**

#### **ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA' A TERMINE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 DELLA COMMISSIONE**

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Enel accoglie con favore l'iniziativa dell'Autorità di porre in consultazione la regolazione nazionale in materia di allocazione a termine della capacità di trasporto (FCA – Forward Capacity Allocation) – con particolare riferimento all'articolo 30 del Regolamento UE 2016/1719 - al fine di renderla pienamente compatibile con la normativa europea. Tale Regolamento FCA disciplina le modalità di allocazione della capacità tra zone di mercato, basandosi su orizzonti tipicamente annuali e mensili.

L'articolo 30 del Regolamento FCA, in particolare, introduce l'obbligo di offerta, da parte dei TSO, di diritti di trasmissione di lungo termine (LT TR – Long Term Transmission Rights) sui confini tra zone di offerta, con la finalità di offrire ai partecipanti al mercato uno strumento di copertura dal rischio rappresentato dalla variabilità del differenziale di prezzo tra le medesime zone in esito al mercato del giorno prima. È tuttavia contemplata la possibilità di derogare a tale obbligo di offerta se le Autorità regolatorie competenti (NRA – National Regulatory Authority ) adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, una decisione congiunta di non rendere disponibili tali diritti.

**Q1. Si condivide l'approccio dell'Autorità e in particolare l'esigenza di mantenere, parallelamente all'allocazione dei LT TR alle frontiere ai sensi delle previsioni del Regolamento FCA, strumenti di copertura del rischio associato alla volatilità della CCT specifici per il contesto nazionale (CCC e CCP)?**

Nel condividere l'orientamento dell'Autorità di mantenere i CCC/P quale strumento di copertura per le zone interne italiane, cogliamo l'occasione di confronto con l'AEEGSI offerta da questa consultazione per proporre alcuni aggiornamenti all'attuale meccanismo, al fine di incrementarne l'efficacia e la coerenza con le esigenze di copertura degli operatori.

In primo luogo, si propone di ridurre il numero massimo di sessioni da 15 a 10. Ciò consentirà di diminuire il costo operativo in capo agli operatori, senza indurre effetti collaterali sull'efficacia e l'efficienza dell'asta.

In secondo luogo si suggerisce di modificare la configurazione degli attuali CCC da “FTR-obligations” a “FTR-options”. Gli attuali CCC sono di fatto assimilabili – utilizzando la classificazione prevista dal FCA Network Code, cui la consultazione fa riferimento – a strumenti di copertura del tipo FTR- obligations (cfr. art. 34 del FCA) dalla zona di riferimento (“FROM”, prezzo Pz) all’HUB virtuale (“TO”, prezzo PUN): tali strumenti infatti danno titolo all’assegnatario a ricevere (se positivo) o lo obbligano a pagare (se negativo) lo spread tra il PUN (“prezzo” della zona HUB virtuale, ossia prezzo della zona “TO”) e il prezzo Pz della zona di riferimento (prezzo della zona “FROM”). Al fine di garantire agli operatori una più efficace copertura, si propone di modificare la configurazione dei CCC in FTR-options (cfr art. 33 del FCA), prevedendo quindi il solo diritto a ricevere lo spread (se positivo), e nessun obbligo di pagamento in caso di spread negativo. Inoltre, per ottenere una disciplina coerente, dovrebbe esser prevista l’allocazione di CCC sotto forma di FTR-options in entrambe le direzioni (FROM “zona” TO “PUN”; FROM “PUN” TO “zona”).

L’utilizzo di FTR-options in luogo di FTR-obligations è in linea con la tipologia di LTTRs utilizzati sulla maggior parte delle frontiere europee (incluse quelle italiane: i PTRs con UIOSI assegnati sulle nostre frontiere si “trasformano” automaticamente in FTR-options laddove l’assegnatario non ne effettua – totalmente o parzialmente – la nomina, e riceve quindi lo spread nella direzione “FROM”-“TO”). Inoltre, trattandosi di prodotti aventi maggior valore per gli operatori (in quanto strumenti di opzione), è prevedibile che verrebbero assegnati ad un premio più alto rispetto ai valori attuali (non creando quindi problemi di “gettito” per Terna).

Infine, sarebbe auspicabile introdurre prodotti di durata inferiore al mese (settimanali, giornalieri), con possibilità di rivendita/riacquisto in prossimità del delivery (mediante “transfer” e “resale”) al fine di consentire agli operatori il progressivo aggiustamento del proprio portafoglio.